



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

ORSA VINCE ANCHE IN CASSAZIONE SU ILLEGITTIMA SOSTITUZIONE PERSONALE SCIOPERANTE: TRENITALIA CONDANNATA PER CONDOTTA ANTISINDACALE

Con la sentenza di Cassazione n. 12551, pubblicata il 22/05/2018, la Suprema Corte ha certificato la condotta antisindacale dell'azienda Trenitalia S.p.A. che, durante alcuni scioperi, aveva impiegato alla condotta e alla scorta dei treni personale con la qualifica di "quadro".

Il dispositivo è lapidario: "La Corte di Appello ha motivatamente ritenuto e accertato che le sostituzioni degli scioperanti avvennero frequentemente e non marginalmente in occasione di diversi scioperi e al solo scopo di sostituire il personale scioperante, non rilevando a questo punto neppure la prova richiesta in ordine alla circostanza che i dipendenti in categoria B sono in possesso della professionalità e delle abilitazioni per l'espletamento delle relative mansioni. Rilevando qui l'antisindacalità della condotta datoriale"

La Corte distrettuale ha ribadito che: "nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod.civ. (Cass. n. 14444/15, Cass. n. 15782/11, Cass. n. 12811/09). È stato così che le inferiori mansioni svolte dai 'quadri' in sostituzione degli scioperanti "non furono né accessorie o complementari, né marginali." A nulla, dunque, sono valse le strumentali argomentazioni di Trenitalia che, con grande fantasia, aveva sostenuto che l'impiego di quadri aziendali durante lo sciopero si rendeva necessario per mantenerne le abilitazioni.

Il ricorso presentato dalla Segreteria provinciale ORSA FERROVIE di Pisa nei confronti di Trenitalia S.p.A. è giunto fino all'ultimo grado di giudizio ed ha quindi visto confermare l'illegittimità della condotta aziendale già accertata dalla Corte di Appello di Firenze. **Una vertenza sindacale vinta in maniera netta e portata avanti da ORSA FERROVIE a tutela dell'articolo 40 della Costituzione e del diritto di sciopero di tutti i ferrovieri.** Una sentenza, la 12251/18, che entra di diritto nella storia delle relazioni sindacali e del diritto di sciopero. In un quadro generale votato allo svilimento dei diritti e delle tutele, i lavoratori, non solo ferrovieri, escono rafforzati dalla decisione della Suprema Corte e speriamo più consapevoli che, nonostante i continui attacchi al mondo del sindacato alternativo, lo sciopero, anche grazie ad Orsa ferrovie, resta un efficace strumento di rivendicazione che andrebbe tutelato anche da chi, troppo spesso, di fronte alla violazione di regole che dovrebbero essere patrimonio di tutti, tace.

Roma, 11 Giugno 2018